

CCNL Trasporti e Logistica: ecco a chi spetta l'una tantum



Il 18 maggio 2021 è stato siglato l'accordo di rinnovo del **CCNL logistica, trasporto e spedizione** per quanto concerne la parte economica ([ne avevamo](#)

Il contratto era scaduto il 31 dicembre 2019.

Il rinnovo si è concentrato sulla parte economica riconoscendo ai lavoratori un importo medio a regime di 104 euro mensili, per una durata del nuovo contratto fino al 31 marzo 2024, a cui va aggiunta una somma una tantum di 230 euro per il periodo di carenza contrattuale. L'aumento sarà corrisposto **in parte sui**

minimi (90 euro), in parte come **Elemento Distinto della Retribuzione** (10 euro), cioè non incidente sugli istituti contrattuali, e in parte andrà a rafforzare la bilateralità del settore (4 euro).

Al fine di fornire delle indicazioni operative alle imprese per la corretta applicazione del **rinnovo del CCNL**, ecco un utile elenco di informazioni specifiche in relazione ai quesiti più frequenti.

Una tantum: a chi va riconosciuta e come va riproporzionata in caso di assunti nel periodo di vacanza contrattuale?

L'una tantum di 230 euro copre il periodo che va dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del **CCNL** e dovrà essere riconosciuta ai lavoratori in servizio al 18 maggio 2021.

Dovrà essere riproporzionata per 17 mesi (12 mesi a copertura del 2020 + 5 mesi a copertura del 2021); ad esempio un lavoratore assunto al 1° aprile 2020 avrà diritto a 230 euro/17*14 (alle scadenze previste).

L'una tantum deve essere riproporzionata in ragione del contratto se a tempo pieno o parziale.

In caso di passaggi da part time a full time o viceversa nel periodo di **vacanza contrattuale** deve essere **riproporzionata in base ai mesi di part time e full time** considerando il rateo come sopra ottenuto; si dovranno considerare le frazioni di mese non superiore ai quindici giorni ai fine della determinazione del rateo; ad esempio un lavoratore passa da part time a full time il 10 del mese; in tal caso il rateo sarà calcolato come part time.

Le assenze nel periodo di vacanza contrattuale concorrono alla maturazione?

Si devono prendere in considerazione solo le **assenze retribuite**; spetta per tutte le assenze coperte da indennità degli Istituti e integrazione a carico azienda (parte retributiva). In caso di aspettative non

retribuite si dovrà riproporzionare la quota secondo le regole sopra indicate. Su tutte le rate bisogna applicare la tassazione separata.

L'EDR è da riproporzionare in caso di part time e incide solo su 13 mensilità e TFR. Si consiglia di inserire l'importo nel corpo del cedolino.

Le quote che saranno destinate a **Sanilog ed Ebilog** non sono da riproporzionare in caso di part time.

[Home](#) | [Privacy Policy](#) | [Il widget di Trasporti-Italia](#)

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata